

Una determina dell'Autorità contratti pubblici chiarisce l'art. 73 del nuovo regolamento

Appalti, sanzioni solo al futuro

Società di attestazione, ferme le vecchie ipotesi d'infrazione

DI ANDREA MASCOLINI

Le nuove sanzioni per le SOA, previste dal Regolamento del Codice, sono applicabili soltanto se riferibili a comportamenti già sanzionati dal Codice o dal Dpr 34/2000, in vigore fino al prossimo 7 giugno; precisate le fattispecie sanzionatorie applicabili dal 25 dicembre 2010. E quanto prevede la determinazione n. 1 del 15 marzo 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che fornisce indicazioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative alle Società Organismo di Attestazione (SOA) previste dal nuovo Regolamento del Codice dei contratti pubblici (il Dpr 207/2010, in vigore dal prossimo 8 giugno. La determinazione n. 1, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, si riferisce principalmente alle nuove fattispecie sanzionatorie cosiddette intermedie, tra cui la sospensione dell'attività, e alle sanzioni pecuniarie (fino a 25.500 o a 51.800 euro), provvisoriamente interdittive (sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione) e definitiva-

mente interdittive (decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione).

Un punto delicato che viene trattato è quello dell'entrata in vigore dell'articolo 73 del dpr 207 che, diversamente dalle altre disposizioni che entreranno in vigore l'8 giugno prossimo, in base al combinato disposto dell'art. 359, comma 2 del Regolamento e dell'articolo 253, comma 2, ultimo periodo del Codice dei contratti (dlgs 163/06 e successive modifiche), è invece entrato in vigore il 25 dicembre 2010. A tale proposito la determinazione fa presente che «se è vero che le sanzioni sono entrate in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del Regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale*, è altresì vero che esse si riferiscono, in parte, a fattispecie normative destinate ad avere effetto solo decorsi 180 giorni da tale pubblicazione». Da ciò l'Autorità desume che le sanzioni dell'articolo 73 risultano «applicabili anticipatamente rispetto al restante corpo del Regolamento solo nella misura in cui si riferiscano a violazioni di obblighi e doveri comportamentali delle SOA già previsti nel Codice o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di cui al dpr 34/2000 che resta applicabile fino all'entrata in vigore del dpr 5 ottobre 2010, n. 207».

Pertanto, dice la determina, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le sanzioni in esame potranno essere comminate solo per violazioni poste in essere dalle SOA successivamente alla data di entrata in vigore del relativo obbligo (da verificare in relazione a quanto stabilito nella tabella allegata alla determinazione). Un altro elemento sul quale si sofferma l'Autorità è quello dell'«indipendenza di giudizio» sottesa a molte delle violazioni che possono essere commesse dalle SOA. A tale riguardo l'Authority precisa che «il requisito dell'indipendenza di giudizio deve essere inteso in un'accezione ampia, come confermato anche dal recente parere reso in materia dal Consiglio di Stato». (Adunanza Generale n. 852/2011 del 24 febbraio 2011), e riferibile quindi a tutti i «conflitti che possano menomare l'indipendenza delle SOA» perché «occorre garantire il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, essendo le SOA soggetti privati che svolgono una pubblica funzione». La determinazione offre inoltre indicazioni sulle regole da rispettare in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché di fallimento o di cessazione della attività della SOA, su quali fattispecie comportano la sanzione della sospensione o della decadenza della autorizzazione ad attestare.

© Riproduzione riservata

